



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 111 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 15 SETTEMBRE 2005.**

**OGGETTO: CONSIGLIO DI STATO – RICORSO DELLA VISAGGIO S.R.L. C/
COMUNE DI MOLFETTA PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA
DELLA SENTENZA DEL TAR PUGLIA N. 3212/05 CHE HA DISATTESO I
MOTIVI DI GRAVAME PROPOSTI DALLA STESSA SOCIETA' CON IL
RICORSO N. 1425/03.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 20 settembre 2005 al 05 ottobre 2005.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

Con ricorso in Appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale, notificato al domicilio legale del Comune di Molfetta (Avv. Rossella Chieffi, nominata con delibera di G.C. n. 435 del 20.11.2003) la Visaggio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Felice Visaggio ha chiesto l'annullamento e la riforma della sentenza n. 3212/2005 resa dalla III Sez. del TAR Puglia di Bari in relazione al giudizio rubricato al n. 1425/2003 R.R., proposto per l'annullamento dei seguenti atti:

- della nota a firma del Dirigente del Settore Tributi e Concessioni Comunali e dell'Assessore alle Finanze del 15 settembre 2003, prot. n.41636 ad oggetto diniego all'installazione di cartelli pubblicitari;
- della diffida all'installazione di cartelli pubblicitari e contestuale ordinanza di rimozione adottata dal Dirigente del Settore Territorio del 19 settembre 2003, prot. n. 42519; di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, presupposto o consequenziale; nonché per l'accertamento in via subordinata, dell'obbligo del Comune di Molfetta di adottare il piano per gli impianti pubblicitari previsto dall'art.3 del D. Lgs. N.507/93, oltre che per la condanna del Comune al

risarcimento del danno, anche in forma specifica, oltre spese e competenze professionali per il procedimento;

La III Sez. del TAR adito, dopo aver accolto con ordinanza n.739/03 la domanda cautelare, con la suindicata sentenza n. 3212/05 (trasmessa al Comune giusta nota prot. 39556 del 26.08.05, a firma del Ns. legale Avv. Chieffi) ha dichiarato il ricorso de quo in parte inammissibile, rigettando lo stesso nei termini di cui nella motivazione della medesima sentenza, con la condanna della ricorrente alle spese e competenze del giudizio;

Ciò premesso ;

Ritenuto necessario, al fine di vedere convalidate e riconosciute dinanzi al Consiglio di Stato le ragioni dell'Ente, resistere al ricorso in appello n. 7210/2005 proposto dalla Visaggio s.r.l., come legalmente rappresentata c/ il Comune di Molfetta, conferendo, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore della P.A. al Prof. Avv. Sandro Amorosino del Foro di Roma, con la collaborazione dell'Avv. Rossella Chieffi (non abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori);

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di resistere al ricorso in appello n. 7210/05, proposto dinanzi al Consiglio di Stato dalla Visaggio s.r.l., come legalmente rappresentata, per l'annullamento e la riforma della sentenza n. 3212/2005 resa dalla III Sez. del TAR Puglia, Bari, meglio descritta in premessa, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente al Prof. Avv. Sandro Amorosino, con studio in Roma, alla Via Ciro Menotti n. 24, autorizzando la collaborazione dell'Avv. Rossella Chieffi, domiciliata presso lo studio del prefato professore.
- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato

con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.

- 4) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 5) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine ai procedimenti di cui trattasi.
- 6) Di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
